



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Ufficio XI – Registro delle Imprese Ex DGVNT

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 30/06/2009 - 0059609

Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
74100 TARANTO

Alla cortese attenzione della Dr.ssa Claudia
Sanesi

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla lettera camerale n.11422-22.3 del 28 maggio 2009 con la quale codesta Camera ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare è stato chiesto se sussista il rapporto di immedesimazione fra il responsabile tecnico di cui all'art.3 del d.m.37/2008 e l'impresa di impiantistica, nel caso in cui le parti interessate (associante e associato) abbiano stipulato un contratto di associazione in partecipazione che non preveda una partecipazione agli utili, come previsto dall'art.2549 del codice civile, bensì altre forme remunerative (es.: compenso pattuito in base al numero di dichiarazioni di conformità sottoscritte; compenso fisso mensile; compenso sulla base di una percentuale del fatturato d'impresa; compenso sulla base di una percentuale del fatturato relativo al controllo e collaudo degli impianti, con importo minimo per ogni dichiarazione di conformità sottoscritta).

Al riguardo si ritiene che il contratto di associazioni in partecipazione, così come ventilato da codesta Camera, violi il principio previsto dall'art.2549 del codice civile.

Tale articolo prevede espressamente, affinché si possa parlare di "contratto di associazione in partecipazione", la partecipazione dell'associato agli utili di un'impresa (o di uno o più affari), in cambio di un determinato apporto.

Nel caso in questione, cioè ai fini della possibilità di nomina dell'associato come responsabile tecnico, non può essere esclusa la partecipazione dell'associato agli utili di un'impresa (chiaramente va esclusa la possibilità che la nomina a responsabile tecnico dell'associato sia legata ad uno o più affari, tenuto conto della natura stessa dell'incarico medesimo).

Al riguardo si richiama quanto previsto, in materia di imprese di facchinaggio, dalla Circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006, per gli aspetti concernenti l'associazione in partecipazione, poiché compatibile con il d.m.37/2008 (il contratto va affiancato dall'acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti - associante e associato - in ordine alla tipologia dell'apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione all'impresa).

Richiesta parere della CCIAA TA su d.m.37-2008

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307 - fax +39 06 483691
e-mail marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it
paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



Naturalmente, con riferimento a quanto sopra, spetta alla Camera di commercio, nel rispetto della sua autonomia decisionale e procedimentale, verificare "caso per caso" l'esistenza del rapporto di immedesimazione tra associato e impresa.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)